

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

p. Il direttore generale: CANNATA

04A09923

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2004.

Attuazione della direttiva 2004/65/CE della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003, recepita con il decreto ministeriale del 26 novembre 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003, che ha iscritto le sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2004) che ha iscritto le sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Vista la direttiva 2004/65/CE della Commissione del 26 aprile 2004 che modifica l'art. 3 della direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003 per quanto riguarda i termini di attuazione che non sono armonizzati con quelli previsti per altre nuove sostanze attive;

Tenuto conto che la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003 è stata recepita con il citato decreto ministeriale del 26 novembre 2003 e che pertanto occorre modificare l'art. 2, comma 4 del citato decreto;

Decreta:

L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 26 novembre 2003 è così modificato:

«4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 30 settembre 2003 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.»

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 263

04A09756

DECRETO 18 giugno 2004.

Attuazione della direttiva 2004/64/CE della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003, recepita con il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003, che ha iscritto le sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2004) che ha iscritto le sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003;

Vista la direttiva 2004/64/CE della Commissione del 26 aprile 2004 che modifica l'art. 3 della direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003 per quanto riguarda i termini di attuazione che non sono armonizzati con quelli previsti per altre nuove sostanze attive;

Tenuto conto che la direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003 è stata recepita con il citato decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 e che pertanto occorre modificare l'art. 2, comma 4 del citato decreto;

Decreta:

L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 è così modificato:

«4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 dicembre 2003 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 30 settembre 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.»

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 261

04A09757

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Rossato Zanin Felix Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il Sig. Rossato Zanin Felix Alberto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico Cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Rossato Zanin Felix Alberto è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico Cirujano» rilasciato in data 21 febbraio 1992 dall'Universidad De Los Andes di Merida (Venezuela) al sig. Rossato Zanin Felix Alberto